

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "INTRODUZIONE STRATEGICA DELL'IA NEI PROCESSI DEI COMUNI" - CODICE COM15118.A.M1
finanziato dal FONDO PMRR di cui alle deliberazioni del Consiglio metropolitano RG n. 29 e n. 54 del 2025

TRA

La Città metropolitana di Milano, in persona del Vicesindaco metropolitano Francesco Vassallo, C.F. VSSFNC70A02E486W, domiciliato per la carica presso la sede della stessa, in Via Vivaio n. 1, Milano (MI), P.IVA 08911820960, munito dei necessari poteri secondo lo Statuto metropolitano (di seguito, "Ente gestore")

E

Il **Comune di Legnano**, in persona del Sindaco pro tempore, Lorenzo Radice, C.F. RDCLNZ81A11E514R, domiciliato per la carica presso la stessa sede, C.F. 00807960158, in Legnano, via Piazza San Magno n. 9, il quale dichiara di agire in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 17/02/2026 esecutiva per legge, nonché in attuazione della convenzione intercomunale tra i Comuni di Legnano, Bollate, Buccinasco, Cinisello Balsamo e Rho sottoscritta in data 26/3/2026, che identifica il Comune di Legnano quale Capofila legittimato a sottoscrivere il presente accordo (di seguito, "Comune beneficiario").

PREMESSO CHE

- La Legge 56/2014 individua, tra le funzioni fondamentali attribuite alla Città metropolitana *"l'adozione e aggiornamento annuale di un Piano strategico del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle unioni dei comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio delle funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materia di loro competenza"* (art. 1, comma 44, lett. a);
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano definisce il Piano strategico come *"L'atto fondamentale di indirizzo dell'azione della Città metropolitana di Milano"* incaricando di configurare gli scenari e determinare gli obiettivi generali di sviluppo di lungo periodo della comunità metropolitana e le relative condizioni di sostenibilità economico- sociale e territoriale- ambientale (art. 34, cc. 1 e 2);
- il Piano Strategico Triennale del Territorio Metropolitano (PSTTM) costituisce la cornice di riferimento generale per l'azione della Città metropolitana. Gli altri atti di pianificazione e gli atti generali della Città metropolitana mettono in evidenza con specifica motivazione le loro relazioni con il Piano strategico (art. 35, comma 1 dello Statuto);
- il Piano Strategico Triennale del Territorio Metropolitano costituisce altresì la cornice di riferimento per il coordinamento dell'azione complessiva di governo delle amministrazioni locali del territorio metropolitano *"Esso costituisce pertanto atto di indirizzo per l'esercizio delle funzioni dei comuni, delle unioni dei comuni e delle zone omogenee"* (art. 35, comma 2 dello Statuto);
- con Delibera del Consiglio metropolitano RG n. 23 del 29/05/2025, su parere conforme della Conferenza metropolitana, è stato definitivamente approvato il Piano strategico 2025-2027 **"PROSPETTIVE METROPOLITANE"**, articolato in cinque Missioni di azione analogamente al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Next Generation EU);

- con Delibera del Consiglio metropolitano RG n. 29 del 30/07/2025 è stata approvata la costituzione di un Fondo per il finanziamento delle azioni a cura dei Comuni metropolitani funzionali all'attuazione degli obiettivi del Piano strategico triennale del territorio metropolitano (PSTTM) - 2025/2027, ai sensi dell'art.34, comma 4, dello Statuto metropolitano, dell'importo complessivo di 39 milioni di euro;
- con Delibera del Consiglio metropolitano RG n. 54 del 09/12/2025 è stata approvata la ripartizione definitiva delle risorse, suddivise in cinque Missioni, del Fondo di cui al punto precedente denominato "Fondo PMRR";
- con Decreto del Sindaco metropolitano RG n. 332/2025 del 10/12/2025 è stato approvato lo schema di Avviso per la raccolta delle candidature (di seguito, "Avviso") al Fondo PMRR dell'importo complessivo di 39 milioni di euro che ha disciplinato, tra le altre cose, le modalità, le procedure e le scadenze per la presentazione delle proposte di intervento dei Comuni, i requisiti di ammissibilità, nonché i criteri di valutazione delle proposte stesse;
- con Decreto del Sindaco metropolitano RG n. 48/2026 del 23/02/2026 è stato prorogato il termine di presentazione delle proposte di intervento dei Comuni dal 28/02/2026 al 10/04/2026, con contestuale slittamento delle successive fasi del timing del Fondo PMRR;
- con Delibera del Consiglio metropolitano RG n. 19/2026 del 25/05/2026 è stata approvata la "Convenzione-tipo", così come disciplinato dall'art. 14, comma 1, dell'Avviso;

PREMESSO INOLTRE CHE

- il Comune di Legnano, in qualità di Comune capofila, ha presentato a mezzo PEC (prot. n. 26328 del 10/04/2026) la proposta di intervento denominata "INTRODUZIONE STRATEGICA DELL'IA NEI PROCESSI DEI COMUNI", codice COM15118.A.M1, afferente alla Missione 1, Obiettivo 3;
- con Decreto del Sindaco metropolitano RG n. 187/2026 del 18/06/2026, sono state approvate le graduatorie delle proposte di intervento afferenti alle singole Missioni. La proposta di intervento oggetto della presente Convenzione si è classificata al posto n. 1 nella graduatoria della Missione 1;
- con Decreto del Sindaco metropolitano RG n. 187/2026 del 18/06/2026 è stato approvato il programma delle proposte di intervento finanziate con i relativi beneficiari e l'importo del finanziamento. Il Comune di Legnano è risultato beneficiario del finanziamento per la proposta di intervento denominata "INTRODUZIONE STRATEGICA DELL'IA NEI PROCESSI DEI COMUNI", codice COM15118.A.M1, per un importo pari a euro 700.000,00;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1

(Premesse, allegati e disciplina applicabile)

1. Le premesse e gli allegati individuati al comma 2 del presente articolo sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e hanno valore di patto a tutti gli effetti tra le Parti. Ai fini della presente Convenzione, per "Intervento" si intende l'insieme organico dei progetti, delle attività e delle misure che costituiscono la proposta progettuale presentata dal Comune beneficiario e ammessa

a finanziamento.

2. Gli allegati sono:

- a) relazione generale - Prot. CMM n. 69752 del 10 aprile 2026;
- b) relazione tecnica - Prot. CMM n. 69752 del 10 aprile 2026;
- c) cronoprogramma - Prot. CMM n. 69752 del 10 aprile 2026;
- d) relazione finanziaria e piano di gestione e monitoraggio quinquennale, comprensivi dei dati relativi alla copertura finanziaria dell'intervento e alla sostenibilità della successiva gestione - Prot. CMM n. 69752 del 10 aprile 2026;
- e) documentazione di approfondimento riguardante l'integrazione delle risorse organizzative - Prot. CMM n. 69752 del 10 aprile 2026;
- f) documentazione sugli standard di sicurezza adottati - Prot. CMM n. 69752 del 10 aprile 2026;
- g) documentazione sul piano di riqualificazione delle competenze digitali - Prot. CMM n. 69752 del 10 aprile 2026;
- h) documentazione di approfondimento relativa all'innovazione tecnologica e alle soluzioni di intelligenza artificiale adottate - Prot. CMM n. 69752 del 10 aprile 2026;
- i) documentazione di approfondimento riguardante la sostenibilità del progetto - Prot. CMM n. 69752 del 10 aprile 2026;
- j) accordi con i seguenti partner: AnciLab S.r.l. SB, C.F. e P.IVA 12790690155; Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Gestionale, P.IVA 04376620151; Università degli Studi di Milano, P.IVA 03064870151 - Prot. CMM n. 69752 del 10 aprile 2026;
- k) informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Prot. n. _____ del _____;
- l) atto intercomunale che identifica il Comune di Legnano quale Capofila legittimato a sottoscrivere la presente convenzione - Prot. n. 22930 del 26/03/2026.

3. L'esecuzione della presente Convenzione è regolata dalle disposizioni seguenti, dall'Avviso e dagli impegni assunti con la presentazione della proposta di intervento, nonché dalle altre norme riguardanti i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 2

(Oggetto della Convenzione)

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra Città metropolitana di Milano, nella sua qualità di Ente gestore e soggetto erogatore del contributo finanziario a valere sulle risorse del Fondo PMRR, e il Comune di Legnano, nella sua qualità di Comune beneficiario e responsabile dell'attuazione dell'intervento, identificato con codice COM15118.A.M1.

Articolo 3

(Durata)

- 1. La presente Convenzione acquista efficacia dalla sua sottoscrizione e la mantiene sino alla completa attuazione e al perdurare dei vincoli quinquennali conseguenti al finanziamento.
- 2. Il Comune beneficiario si impegna a realizzare l'intervento secondo quanto contenuto nella proposta e nel rispetto di quanto indicato nel cronoprogramma e nella documentazione allegata.

3. Fermi restando i limiti temporali indicati nel cronoprogramma allegato sub e) nonché i termini indicati all'art. 14, comma 5, dell'Avviso, il Comune beneficiario può presentare all'Ente gestore una motivata richiesta di modifica o rimodulazione delle attività, delle fasi attuative, del cronoprogramma o delle modalità di realizzazione dell'Intervento. La richiesta deve illustrare le ragioni della modifica e i relativi effetti tecnici, organizzativi, temporali ed economici, attestando che la soluzione proposta non comporti un'alterazione sostanziale degli obiettivi, delle finalità, dei risultati attesi e degli elementi che hanno determinato l'ammissione a finanziamento. La modifica può essere attuata esclusivamente previa autorizzazione scritta dell'Ente gestore.
4. Le modifiche relative ai contratti stipulati dal Comune beneficiario restano disciplinate dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.
5. Eventuali proroghe, che non pregiudichino il perseguimento degli obiettivi cui è preordinato l'Intervento, potranno essere autorizzate dall'Ente gestore e approvate dall'organo competente solo sulla base di una motivata richiesta che deve pervenire almeno 30 giorni prima della scadenza cui la richiesta è riferita.

Articolo 4

(Obblighi delle parti)

1. L'Ente gestore si impegna a erogare il finanziamento di euro 700.000,00 per l'attuazione dell'intervento da parte del Comune beneficiario, che a sua volta si impegna a realizzarlo nel rispetto degli impegni assunti nell'ambito della procedura selettiva.
2. Il Comune beneficiario si impegna a osservare gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 18 dell'Avviso. La pubblicazione di materiale informativo o promozionale relativo all'Intervento dovrà riportare il logo della Città metropolitana di Milano e la dicitura: *"Il presente progetto è stato realizzato con il contributo della Città metropolitana di Milano"*.
3. Il Comune beneficiario si impegna a depositare:
 - a) entro 150 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, la documentazione relativa all'attivazione della procedura di affidamento del servizio e, entro 20 giorni dalla conclusione della procedura, la documentazione relativa all'aggiudicazione, con specifica indicazione delle previsioni e delle clausole volte a garantire l'identificazione del beneficiario effettivo del finanziamento e, più in generale, il rispetto della normativa antimafia e antiriciclaggio, dei criteri DNSH ove applicabili, nonché, ove pertinenti, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di pari opportunità, inclusione lavorativa e non discriminazione, unitamente alle dichiarazioni circa l'insussistenza di profili di incompatibilità per le figure coinvolte nella procedura di selezione del contraente;
 - b) il contratto sottoscritto con il soggetto attuatore ed eventuali modifiche o novazioni, nonché il cronoprogramma contrattuale e la copia delle garanzie fideiussorie, conformi al Decreto ministeriale n. 193 del 16 settembre 2022, prestate dal soggetto attuatore;
 - c) la documentazione relativa agli stati di avanzamento delle attività, ai certificati di regolare

- esecuzione o alle verifiche di conformità delle prestazioni affidate e alle correlate liquidazioni al soggetto attuatore;
- d) la documentazione relativa a eventuali riserve, contenziosi, e altri eventi suscettibili di incidere sulla completa attuazione dell'intervento;
 - e) la documentazione attestante l'esecuzione del servizio e l'apertura alla fruizione, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta certificazione di regolare esecuzione.
4. Il Comune beneficiario si impegna altresì a:
- a) realizzare l'intervento nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nella presente Convenzione e nei suoi allegati, tenendo estraneo l'Ente gestore da contenziosi, richieste e/o oneri aggiuntivi, assumendo ogni rischio correlato alla sua completa attuazione;
 - b) comunicare all'Ente gestore qualsiasi informazione per consentire a quest'ultimo la necessaria attività di verifica, controllo e monitoraggio dell'intervento;
 - c) sottoporre a verifica finale, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutte le prestazioni e i servizi previsti dal progetto, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 36/2023 e dal contratto di affidamento. Nei casi previsti dalla normativa applicabile, la verifica di conformità può essere sostituita dal certificato di regolare esecuzione;
 - d) utilizzare i servizi e le soluzioni realizzate per le finalità previste dalla proposta originaria e garantirne la destinazione funzionale e la disponibilità per i successivi cinque anni.

Articolo 5

(Erogazione dei finanziamenti)

1. Il finanziamento pari a euro 700.000,00 sarà erogato con le modalità prescritte all'art. 15 dell'Avviso, come meglio specificate al successivo comma 3.
2. L'erogazione di ciascuna quota di finanziamento è subordinata alla positiva verifica effettuata da Città metropolitana con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. Il finanziamento è erogato con le seguenti modalità:
 - a) la prima quota di finanziamento pari al 30%, prevista all'articolo 15, comma 1, dell'Avviso, è erogata alla stipula della presente Convenzione;
 - b) la seconda quota di finanziamento, pari al 30%, è erogata previa verifica dell'adempimento degli obblighi documentali di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 del precedente articolo 4 e previa attestazione della corretta esecuzione del 30% delle prestazioni, corrispondenti al primo stato di avanzamento;
 - c) la terza quota di finanziamento, pari al 20%, è erogata previa attestazione della regolare esecuzione di attività e prestazioni corrispondenti ad almeno il 70% dell'intervento, sulla base della documentazione relativa allo stato di avanzamento e delle verifiche effettuate dal Comune beneficiario;
 - d) il saldo del finanziamento è erogato a seguito della presentazione della verifica di conformità finale e del certificato di regolare esecuzione, ove previsto, accompagnati dalla rendicontazione conclusiva e da una relazione sui risultati conseguiti in termini di efficacia, efficienza e raggiungimento degli obiettivi dell'intervento.
4. L'Ente gestore resta estraneo a qualunque contenzioso relativo alle vicende contrattuali ed esecutive

dell'Intervento, ivi comprese le procedure o i contenziosi conseguenti all'iscrizione di riserve da parte del soggetto esecutore. Il Comune beneficiario si impegna a manlevare l'Ente gestore in relazione a eventuali esborsi, anche di natura difensiva. Resta a carico del Comune beneficiario ogni maggiore onere economico, eventualmente richiesto a qualunque titolo da terzi, eccedente il finanziamento ammesso ed erogato; tale circostanza non esonera il Comune beneficiario dal completamento dell'Intervento entro il termine assegnato.

5. L'Ente gestore è estraneo a qualsivoglia rapporto nascente con terzi in dipendenza, relazione e/o connessione con l'intervento finanziato.
6. Laddove dovessero verificarsi economie relative al finanziamento assegnato per la realizzazione dell'Intervento, le risorse finanziarie residue saranno riassegnate al Fondo PMRR, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 8.

Articolo 6

(Modalità di monitoraggio)

1. Il Comune beneficiario, ai sensi dell'art. 15, comma 3, dell'Avviso, si impegna a inviare semestralmente una relazione di monitoraggio sull'andamento delle attività e degli sviluppi, sulla conformità delle prestazioni al contratto di affidamento e sul raggiungimento degli obiettivi progettuali.
2. L'Ente gestore può in ogni momento invitare il Comune beneficiario a rendere, entro un congruo termine, chiarimenti e/o a depositare documenti, giustificativi, circa l'andamento delle attività esecutive, anche con riferimento al comma 4, lettera b) del precedente art. 4. Del pari l'Ente gestore può indire sessioni di verifica in contraddittorio con il Comune beneficiario.
3. Il monitoraggio degli interventi avviene, in quanto compatibile, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche attraverso l'implementazione di un sistema informativo specifico.
4. Il Comune beneficiario si impegna a comunicare i dati attraverso il prospetto indicativo del set informativo predisposto dall'Ente gestore al fine di garantire l'efficacia del monitoraggio dello stato di adempimento degli interventi finanziati. Dagli esiti del monitoraggio possono derivare indicazioni nel senso dell'introduzione di novazioni della presente Convenzione, dell'opportunità di iniziative correttive alle quali il Comune beneficiario dovrà conformarsi entro il termine assegnato, ovvero, indicazioni circa l'attivazione dei rimedi negoziali a tutela dell'Ente gestore.
5. I rendiconti finanziari, accompagnati dalle relazioni sugli stati di avanzamento delle attività e dalla relativa documentazione di verifica, devono essere corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note di debito, bonifici, ricevute fiscali, ecc.) in copia conforme, al fine di verificare l'effettivo esborso e la coerenza tra il finanziamento assegnato, le spese sostenute, il cronoprogramma e le attività previste dall'Intervento.

Articolo 7

(Verifiche e attività ausiliaria)

1. L'Ente gestore, al fine di verificare l'effettiva realizzazione e la conformità dell'Intervento ammesso a finanziamento, accerta la corrispondenza dei servizi, delle soluzioni e delle attività eseguite rispetto a quanto previsto dalla proposta e verifica il rispetto del cronoprogramma. Ove necessario, formula prescrizioni finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi progettuali ed esamina eventuali

criticità o proposte di rimodulazione dell'Intervento.

2. Al fine di consentire all'Ente gestore le predette verifiche, il Comune beneficiario si impegna a garantire l'audizione del responsabile unico del procedimento per verificare lo stato di avanzamento dei progetti, il rispetto del cronoprogramma e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici, anche al fine di coadiuvare il Comune beneficiario e proporre eventuali rimodulazioni;
3. Il Comune beneficiario deve assicurare all'Ente gestore la più ampia collaborazione, consentendo l'accesso alla documentazione, ai sistemi e ai luoghi di esecuzione dell'Intervento, nel rispetto delle misure di sicurezza applicabili, e fornendo ogni assistenza necessaria allo svolgimento delle verifiche.
4. Tali verifiche non sollevano il Comune beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e corretta esecuzione dei servizi e del rispetto delle procedure di legge.

Articolo 8

(Spese ammissibili)

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 dell'Avviso sono ammesse a finanziamento:
 - a) le spese tecniche di progettazione, verifica, validazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo;
 - b) le spese relative alla realizzazione dell'intervento oggetto della proposta.
2. Sono esclusi dal finanziamento, come disposto dal comma 5 dell'art. 5 dell'Avviso:
 - a) gli interventi in corso di esecuzione e/o già terminati e/o già finanziati alla data di pubblicazione dell'Avviso;
 - b) le spese già impegnate alla data di pubblicazione dell'Avviso;
 - c) le spese ascrivibili al Titolo I del Bilancio, ad eccezione di quelle riferibili agli interventi della Missione 1;
 - d) le spese per espropri;
 - e) le spese per l'acquisto di immobili;
 - f) gli oneri di gestione.
3. In caso di modifiche contrattuali o aggiornamento dei prezzi, ogni maggiore spesa resta a carico del Comune beneficiario.
4. In caso di ribasso risultante dalla procedura di affidamento o, comunque, di minore spesa rispetto al contributo assegnato, le relative economie potranno essere utilizzate esclusivamente per far fronte a maggiori costi connessi alla realizzazione dell'Intervento, nei limiti delle spese ammissibili e previa autorizzazione dell'Ente gestore. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite all'Ente gestore in sede di rendicontazione finale.

Articolo 9

(Responsabilità esclusiva del Comune beneficiario)

1. Il Comune beneficiario è l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione del progetto; conseguentemente l'Ente gestore non risponde degli eventuali inadempimenti del Comune beneficiario alle obbligazioni assunte nei confronti di appaltatori, di concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto.
2. L'Ente gestore non è responsabile di qualsivoglia eventuale danno che possa derivare dalla realizzazione dell'intervento o da parte del Comune beneficiario.

Articolo 10

(Sospensione e decadenza del finanziamento)

1. Qualora ad esito del monitoraggio di cui agli articoli precedenti l'Ente gestore riscontri l'esistenza di un grave inadempimento, di un grave ritardo nella realizzazione dell'intervento, ovvero di inadempienza degli obblighi di rendicontazione, può disporre la sospensione dell'erogazione del finanziamento, nonché la decadenza dello stesso. In tal caso si procederà alla riassegnazione delle risorse secondo l'ordine della graduatoria delle proposte di intervento afferenti alla medesima Missione, approvata con Decreto del Sindaco metropolitano RG n.187/2026 del 18/06/2026.
2. In particolare, l'Ente gestore può disporre la decadenza qualora verifichi, tra gli altri, i seguenti inadempimenti da parte del Comune beneficiario:
 - a) omessa comunicazione di quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 4 della presente Convenzione;
 - b) ritardi di oltre sessanta giorni nell'esecuzione del cronoprogramma o mancato rispetto del progetto;
 - c) mancata disponibilità del cofinanziamento pubblico e/o privato previsto nel progetto;
 - d) omessa presentazione, entro i termini previsti, dell'intera documentazione necessaria per l'attività di monitoraggio e/o rendicontazione;
 - e) utilizzo del finanziamento non in coerenza con le finalità e le previsioni dell'intervento ammesso.
3. Qualora riscontri il ricorrere di una delle ipotesi richiamate al comma precedente, l'Ente gestore contesta, tramite posta elettronica certificata, le violazioni al responsabile unico del procedimento del Comune beneficiario, il quale potrà fornire, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, motivate giustificazioni ed eventuali documenti rilevanti a comprova.
4. Qualora il Comune beneficiario non fornisca alcuna giustificazione o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, l'Ente gestore, con atto motivato in relazione allo stato di avanzamento dell'intervento e agli inadempimenti riscontrati, procede alla contestazione della violazione accertata e alla sospensione dell'erogazione del finanziamento.
5. L'Ente gestore, qualora ritenga che le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo pregiudichino la realizzazione degli obiettivi dell'intervento, ovvero qualora la violazione che ha originato la sospensione del finanziamento non venga rimossa, dispone la decadenza dalla graduatoria e, conseguentemente, dal finanziamento, procedendo alla riassegnazione delle risorse al Fondo PMRR.
6. In caso di decadenza, il Comune beneficiario è tenuto a restituire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione le somme eventualmente già erogate, che saranno riassegnate al Fondo PMRR. Qualora il Comune beneficiario non restituisca le somme erogate entro il predetto termine, gli importi, maggiorati di interessi e delle spese di recupero, potranno essere direttamente trattenuti sui prossimi trasferimenti di Città metropolitana di Milano ovvero recuperati anche in via giurisdizionale.

Articolo 11

(Spese)

1. Tutte le spese e gli oneri connessi e conseguenti alla stipula della presente Convenzione, anche fiscali, sono ad esclusivo carico del Comune beneficiario.

Articolo 12

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni della presente Convenzione devono essere effettuate mediante PEC da inviarsi ai seguenti indirizzi:
 - a) all'Ente gestore: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it;
 - b) al Comune beneficiario: comune.legnano@cert.legalmail.it;
2. Tutte le comunicazioni di cui alla presente Convenzione si considereranno conosciute dal destinatario, dalla data di conferma di ricezione indicata nel rapporto di spedizione.

Articolo 13

(Trattamento dei dati)

1. I dati personali forniti a Città Metropolitana di Milano nell'ambito di questa Convenzione e/o nelle ulteriori fasi realizzative dell'intervento in oggetto saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente ai fini delle attività istruttorie e di gestione della pratica amministrativa, secondo le modalità indicate nell'apposita informativa della quale il Comune beneficiario esprime la presa visione ed acclude alla presente come allegato.

Articolo 14

(Conservazione degli atti)

1. La presente Convenzione è sottoscritta dalle Parti in forma digitale e sarà conservata agli atti di ciascun Ente.
2. La presente Convenzione è trasmessa ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Milano, _____

Per Città metropolitana di Milano
Il Vicesindaco metropolitano

Per il Comune di Legnano
Il Sindaco pro tempore Lorenzo Radice

Lorenzo Radice